

Segue verbale dell'udienza del **30.10.2025**.

R.G. n. 674/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **674** del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno **2021**, promossa da **S[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SRRGLN73E06G113O [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]** (**[REDACTED]**), con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. Angelo Serra, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,

attori

contro

U[REDACTED] A. (c.f. **[REDACTED]**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari nello studio dell'avv. **[REDACTED]**, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dagli avvocati **A[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]**,
[REDACTED] i,

convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nell'interesse degli attori: *“Si chiede l'accoglimento delle conclusioni in conformità alle risultanze della CTU, che ha determinato una restituzione in favore dei ricorrenti pari ad € 28.142,24, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge. Dette somme vanno restituite ai ricorrenti. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;*

Nell'interesse della convenuta: *“Nel merito: 1. rigettare tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti; In via istruttoria: 2. disporre il richiamo del CTU affinché effettui il ricalcolo secondo il regime, i parametri e le indicazioni formulate dal Giudicante, e non altri, frutto di determinazioni soggettive dell'Ausiliario,*

civ.), atteso che la buona fede dell'*accipiens* si presume e non è stata dimostrata (e, in verità, neppure sostenuta) la malafede della Banca nella ricezione dei pagamenti.

Non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria (che compete solo per i debiti di valore) né, volendo diversamente interpretare la domanda proposta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ., di cui non è stata fornita la prova (neppure attraverso l'indicazione di elementi atti a fondarne una presunzione di sussistenza).

6. In ragione della soccombenza, la **Unicredit S.p.A.** deve essere condannata a rifondere a **Città di Oristano S.p.A.** le spese processuali, che, liquidate nel dispositivo applicando in ragione del valore della domanda (determinato in base al criterio del *decisum*) i parametri del D.M. n. 55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, è congruo quantificare, tenuto conto del pregio e della consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse della parte vittoriosa, in misura media per tutte le fasi.

6.1. Sulla base dello stesso principio, devono essere poste integralmente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie le domande di parte attrice,

- 1) dichiara nulla, per violazione dell'art. 121, commi 1, lett. e), e 2, del D. Lgs. n. 385/1993, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di finanziamento n. 4144172 concluso il 01.12.2014 da **Città di Oristano S.p.A.** e a **Città di Oristano S.p.A.** con la **Unicredit S.p.A.**, e, per l'effetto, accertato che gli interessi corrispettivi competono al tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 *bis*, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993, condanna la convenuta a restituire agli attori la somma, indebitamente pagata, di euro 23.097,10, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- 2) condanna la **Unicredit S.p.A.** a rifondere a **Città di Oristano S.p.A.** 146,50 per spese ed euro 5.077,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- 3) pone integralmente a carico della **Unicredit S.p.A.** le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Oristano, 30.10.2025.

Il Giudice
(dott.ssa **[redacted]**)